

Il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo *strepitus fori*

Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. *strepitus fori* costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 7 dicembre 2019